

I principi del federalismo

Non è facile definire cosa è la «democrazia». La sua caratteristica essenziale risiede nella sovranità popolare, per cui il potere supremo è esercitato dal popolo.

Altri suoi elementi costitutivi sono: la libertà di pensiero e di espressione, il diritto di critica e di opposizione nei confronti dell'autorità, il diritto del cittadino di tutelare la propria personalità e di accedere alle cariche pubbliche, la cui durata deve essere limitata. Essa è realizzabile solo all'interno di uno Stato di diritto, come la Svizzera.

Occorre però ricordare che la democrazia non è un risultato acquisito una volta per tutte e che per realizzarla non basta una buona costituzione, ma occorre che cittadini e autorità si sforzino di rispettarne lo spirito nella pratica quotidiana.

Una prima serie riguarda le libertà dell'individuo, mediante le quali lo stato tutela sia il singolo sia le minoranze (confessionali, politiche, sociali, linguistiche ecc.) di fronte alle tentazioni sopraffattrici della maggioranza; citiamo quelle:

- di credo e di coscienza;
- d'opinione e d'informazione
- dei media;
- dell'arte e della scienza;
- di riunione e di associazione;
- di domicilio;
- economica e sindacale.

È opportuno ricordare che il diritto di godimento di queste libertà non è assoluto, ma trova un limite nel principio universale che la libertà consente soltanto di fare ciò che non danneggia gli altri (come singoli o quale comunità sociale e politica, cioè lo Stato).

Pertanto le leggi prevedono notevoli limitazioni all'esercizio delle citate libertà, nel nome dell'interesse generale, della protezione dell'ordine pubblico, della sicurezza e dei buoni costumi.

Qualche esempio:

- la libertà di opinione (religiosa o politica) non svincola dal dovere di prestare servizio militare o un servizio civile sostitutivo, né da quelli di far frequentare ai figli la scuola obbligatoria e di pagare le imposte;
- la libertà di culto non può giungere fino all'offesa dei buoni costumi o alla violazione dell'ordine pubblico;
- la libertà di stampa esclude la censura preventiva ad opera delle autorità (in nome dello Stato), ma non la possibilità di una successiva condanna, se il giudice riconosce in uno scritto (o analogo) gli estremi di una calunnia, o diffamazione, o offesa ai buoni costumi o anche per esempio la divulgazione di informazioni tecniche protette da brevetto ecc. Inoltre l'autorità giudiziaria può accedere all'ascolto telefonico in relazione all'accertamento di un reato;
- la libertà di associazione non può essere invocata per conseguire fini illecite (cioè tendenti a organizzare un reato) o pericolosi per lo Stato. Inoltre essa non esclude che privati contrastino una determinata associazione (caratteristico il caso dell'intolleranza in molte aziende, fin verso la metà del Novecento, nei confronti di dipendenti organizzati sindacalmente);
- la libertà di riunione può essere limitata o soppressa nel caso di manifestazioni all'aperto, che mettono in pericolo l'ordine pubblico.

Questa serie di delicate eccezioni, che (se applicate male) potrebbero svuotare di senso le garanzie costituzionali, prova la validità di quanto affermato sopra e cioè che per realizzare la democrazia non basta una ottima costituzione, ma occorre che tutti (cittadini e autorità) ne rispettino concretamente lo spirito.

Una seconda serie di garanzie costituzionali concerne i cosiddetti diritti politici, cioè quell'insieme di mezzi mediante i quali il cittadino partecipa alla vita politica fornendo con ciò un apporto indispensabile alla costruzione della democrazia.

I diritti politici individuali:

- di petizione (cioè di rivolgere suggerimenti o sollecitazioni all'autorità; la petizione non ha effetti automatici, ma può rappresentare un efficace strumento di pressione, se sottoscritta da gran numero di cittadini),
 - di voto (nelle consultazioni popolari a proposito di iniziative e referendum),
 - di scelta dei propri rappresentanti (nelle elezioni ai parlamenti federale e cantonali), governanti (nelle elezioni degli esecutivi cantonali) e amministratori (nelle elezioni comunali),
 - di eleggibilità alle cariche pubbliche,
- rappresentano anche dei doveri per il cittadino (di partecipare alle votazioni e di accettare una carica cui viene eletto).